

SENT. N. /2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE

... 1284/12 R.G.

n. 12208/17 cron.

n. 2154/17 rep.

La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone

di:

Dott. Elvira Buzzelli - Presidente

Dott. Carla Ciofani - Consigliere

Dott. Paolo Cerolini - Giudice ausiliario rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA non definitiva

Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1284/2012 R.G., assunta in
decisione all'udienza collegiale del 18.4.2017 e vertente tra:

(Cod. Fisc.

(Cod. Fisc.

(Cod. Fisc.

(Cod. Fisc.

e rappresentati e

difesi dall'Avv.

elettivamente domiciliati in L'Aquila,

presso l'Avv.

per procura a margine dell'atto

di citazione in appello

Appellanti

E

(Cod. Fisc.

già

in persona del legale rappresentante,



rappresentata e difesa dall'Avv. elettivamente

domiciliata in presso l'Avv.

per procura a margine della comparsa di costituzione

e di risposta,

Convenuta appellata

Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Lanciano n. 364/2012 del 9.7.2012.

Conclusioni dell'appellante: “- In via preliminare: - disporre la riunione della presente causa alla precedente iscritta al n. R.G. 7/2012; - in via istruttoria: - si chiede alla Corte adita di ammettere C.T.U. contabile, sulla scorta dei principi di diritto esposti, per effettuare un ricalcolo del rapporto dare-avere che ridetermini ed “attualizzi” il saldo relativo all’intero rapporto bancario di c/c oggetto di causa dall’inizio alla fine ponendo “a zero” il saldo risultante dal 1° estratto conto in atti, con applicazione del tasso legale ovvero del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., senza alcuna capitalizzazione, con esclusione delle commissioni di massimo scoperto, valute e spese di tenuto conto e con applicazione dell’art. 1815 c.c. come indicato in atti con applicazione ai fine del calcolo del T.E.G. delle disposizioni e dei criteri contenute nella L. n. 108/96 (considerando anche le commissioni di massimo scoperto nel suddetto calcolo e tutti gli altri oneri ad esclusione di imposte e tasse); - per quanto attiene il rapporto di mutuo ammettere C.T.U. contabile, sulla scorta dei principi di diritto esposti, per effettuare un ricalcolo del rapporto dare-avere che ridetermini ed “attualizzi” il saldo relativo al rapporto bancario in parola con applicazione del tasso legale, ovvero del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., senza alcuna capitalizzazione, con applicazione dell’art. 1815 c.c. come indicato in atti con applicazione ai fine del calcolo del T.E.G. delle disposizioni e dei criteri contenute nella L. n. 108/96; - nel merito: - in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e quindi le conclusioni indicate nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo; - dato atto, in riforma dell’impugnata sentenza, che sui conti correnti per cui è causa non è applicabile nessun tipo di prescrizione, che sul conto corrente per cui è causa il calcolo del reale saldo dare/avere dev’essere effettuato ponendo “a zero” il saldo risultante dal 1° estratto conto in atti, che al conto per cui è causa e al rapporto di mutuo è applicabile solamente il tasso legale ovvero il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB dall’inizio del rapporto sino alla chiusura, che ai conti per cui è causa è applicabile la sanzione di cui all’art. 1815 c.c. e pertanto non è dovuto nessun interesse con applicazione ai fini del calcolo del T.E.G. delle disposizioni e dei criteri contenuti nella L. n. 108/96 (considerando anche le commissioni di massimo scoperto nel suddetto calcolo e tutti gli altri oneri ad esclusione di imposte e

tasse), che ai conti per cui è causa è illegittima l'applicazione di commissioni di massimo scoperto, valute e spese mai validamente pattuite, che al rapporto di mutuo non è applicabile alcuna forma di anatocismo, che gli appellanti/opponenti sono legittimati attivamente a richiedere in via subordinata le somme di cui eventualmente risulteranno creditori nonché di quelle a titolo di risarcimento danni derivanti dall'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca Italia.

Con vittoria integrale di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio ed il cui procuratore e difensore si dichiara antistatario (Cass. Civ. n. 412/2006).

Conclusioni della convenuta: Previa riunione per evidente connessione oggettiva e soggettiva del presente procedimento con quello anteriore iscritto al n. 7/2012 R.G., "Rigettare integralmente tutti i motivi di appello *ex adverso* proposti siccome inammissibili ed infondati in fatto e in diritto, riformando piuttosto l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e nella parte in cui ha ritenuto di dichiarare la nullità della clausola pattizia in tema di anatocismo degli interessi di conto corrente, con ogni conseguenza di legge in ordine alle assumende statuizioni di condanna solidalmente degli appellanti, nella spiegata qualità di coobbligati garanti, costituiti in mora, alle somme che saranno ritenute di giustizia riconoscere dovute in favore della a fronte delle ragioni di credito che verranno determinate sia quale saldo debitore del c/c n. e dei collegati conti SBF n. e conto anticipi n. e sia dal residuo dovuto da mutuo ipotecario fondiario n. a rogito del Notaio di Lanciano dell'11.7.2007 Rep. reg.to a Lanciano il 12.7.2007 al n. spedito in forma esecutiva il 25.7.07 con garanzia ipotecaria accesa il 13.7.07 al n. R.P. presso l'Agenzia del Territorio di Chieti ; b) in ogni caso con condanna di parte appellante a tutte le spese di entrambi i gradi di giudizio, compreso il rimborso di € 5.033,60 corrisposto al C.T.U. Dott. di Lanciano giusta sua ft. n. del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lanciano, con la sentenza n. /2012 del 9.7.2012, decidendo definitivamente l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo dello stesso Tribunale n. del 30.6.2009, emesso su ricorso della S.p.A., successivamente alla sentenza non definitiva dello stesso Tribunale n: del 2.12.2011,

ha condannato gli opposenti in solido al pagamento in favore della Banca opposta della somma di € 504.134,39, oltre interessi al tasso convenzionale di mora attuale del 7,965% a decorrere dal 22.9.2009 con un dietimo di € 109,56, derivante dal mutuo ipotecario fondiario n.

dell'1.7.2007 nonché al pagamento della somma di € 187.893,83 oltre interessi al tasso convenzionale di mora dell'11,600% dal 26.8.2009 quale saldo debitore del conto corrente n. . Lo stesso tribunale ha poi rigettato ogni altra domanda, condannando gli opposenti in solido al pagamento delle spese processuali nella misura di $\frac{3}{4}$, disponendo la compensazione tra le parti della residua quota di $\frac{1}{4}$.

Il Tribunale di Lanciano, nella predetta sentenza, ha deciso, nei termini sopra indicati, la questione per la quale il processo è proseguito dopo l'emissione della sentenza non definitiva n. /2011 del 2.12.2011, cioè la determinazione del saldo finale del conto corrente n. dalla data del 25.8.2009, secondo i criteri indicati nella sentenza non definitiva. Tali criteri sono costituiti dall'esclusione di ogni forma di capitalizzazione a partire dal saldo risultante alla data del 20.11.1999, secondo le altre condizioni contrattualmente previste.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, nominato per la predetta determinazione, ha indicato il saldo finale in € 187.893,83, con procedimento che il Tribunale ha ritenuto tecnicamente corretto, conforme ai criteri sopra indicati e non contestato specificamente dalle parti.

Pertanto lo stesso Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo citato, ha condannato gli opposenti al pagamento degli importi sopra specificati.

hanno proposto appello alla sentenza in esame chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e previa riunione del processo a quello iscritto al n. 7/2012 R.G., l'ammissione della c.t.u. contabile per la rideterminazione del saldo relativo al conto corrente bancario ponendo a zero il saldo risultante dal primo estratto conto in atti, nonché per il ricalcolo del rapporto dare – avere in ordine al contratto di mutuo. Nel merito i predetti hanno ribadito le conclusioni dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

La Banca S.p.A., ora S.p.A., si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante, chiedendo, ugualmente previa riunione del processo a quello iscritto al n. 7/2012 R.G., il rigetto dell'appello e la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per la tardiva costituzione dell'opponente.

La Corte di Appello di L'Aquila, con l'ordinanza del 21.2.2013, ha sospeso, in seguito al ricorso degli appellanti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente alla somma di € 200.000,00, modificando parzialmente il decreto presidenziale di sospensione del 21.12.2012.

Poi, all'udienza del 18.4.2017 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

1. Pregiudizialmente, occorre ribadire il presente procedimento concerne, come si è detto, la sola questione della determinazione del saldo del conto corrente dedotto in giudizio, per la quale esclusivamente il processo di primo grado è proseguito dopo l'emissione della sentenza non definitiva sopra citata. Tale sentenza, nella quale sono state in effetti trattate e decise tutte le altre questioni oggetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Lanciano n. ~~580~~/09, è stata oggetto di impugnazione sia in via principale sia in via incidentale.

Da tale premessa deriva in primo luogo l'inammissibilità di tutti i motivi di appello, principale e incidentale, concernenti le suddette questioni e quindi l'inopportunità della riunione del presente processo a quello iscritto al n. ~~9~~/2012 R.G., non sussistendo le questioni per le quali sia opportuna la decisione in un unico processo.

2. L'appellante, con il primo motivo di appello, ha dedotta l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado essendo errati i principi di diritto posti a fondamento del relativo quesito.

Secondo gli appellanti, infatti, la predetta indagine contabile dovrebbe essere compiuta partendo dal saldo zero rispetto al primo estratto conto disponibile,

poiché la Banca non ha adempiuto al proprio onere di produrre integralmente gli estratti conto del conto corrente dedotto in giudizio.

2.1. In ordine a tale motivo occorre rilevare innanzitutto che, nel caso in esame, gli appellanti, avendo proposto l'opposizione al decreto ingiuntivo, hanno anche chiesto in via riconvenzionale l'accertamento negativo del credito della Banca e la restituzione delle somme ritenute come indebitamente percepite, assumendo sotto questo profilo la posizione di attori. Tale posizione comporta, quindi l'onere della prova in ordine alle predette domande.

2.2. Secondo il costante e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; né la stessa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass., 25 maggio 2017, n. 13258; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 10 maggio 2007, n. 10692).

Tale principio vale, ovviamente, anche ove si faccia questione dell'addebito di interessi anatocistici non dovuti.

In effetti, essendo negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire

dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione: allo stesso risultato, evidentemente, non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto; infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (Cass. 10 maggio 2007, n. 10692).

Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, l'assenza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto non è astrattamente preclusiva di un'indagine contabile per il periodo successivo, potendo questa compiersi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante, quale quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale (in tal senso, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842).

2.3. Alla luce dei citati e condivisibili principi espressi dalla Corte di Cassazione si deve in primo luogo considerare che dagli atti del giudizio emerge che la Banca ha prodotto soltanto gli estratti conto del conto corrente n. ~~XXXX~~ limitatamente agli anni 2007-2009, come emerge anche dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata il 28.5.2012.

L'onere di produzione integrale degli estratti della Banca, che ha chiesto il pagamento, ricorre, come si è detto, anche in mancanza della contestazione

su interessi anatocistici non dovuti, essendo riferibile comunque alla dimostrazione del diritto di credito dedotto nel procedimento di cognizione ordinaria, come quello in esame.

Pertanto, in questo caso il credito della Banca è determinabile soltanto mediante un'indagine contabile per il periodo successivo a quello per il quale gli estratti conto non sono prodotti, partendo dal riferimento più sfavorevole per la stessa Banca, cioè quella dell'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale.

In senso contrario non si può richiamare il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 19 settembre 2017, n.500, atteso che in quel caso l'accertamento non riguardava il credito della banca, ma quello dei correntisti, attori in via riconvenzionale. Pertanto, non avendo questi depositato tutti gli estratti conto come loro onere in ordine alla domanda di ripetizione ai sensi dell'art. 2697 c.c., la Suprema Corte ha correttamente affermato che la determinazione del loro credito non poteva che compiersi in relazione al saldo del primo estratto conto prodotto in giudizio, potendosi procedere dal c.d. saldo zero solo se essi avessero prodotto tutti gli estratti conto.

In effetti, rispetto alla domanda di pagamento della Banca, sussistente in questo caso, occorre considerare che l'indagine contabile dal saldo del primo estratto conto, dopo la dichiarazione di nullità della clausola sugli interessi anatocistici, sarebbe in origine errata, poiché muoverebbe da un saldo illegittimamente determinato (in tal senso, Cass., 10 maggio 2007, n. 10692, *cit.*)

2.4. Il C.T.,U. nominato ha compiuto l'indagine demandatagli dal Tribunale partendo invece dal saldo debitore al 31.3.2007, come emerge dalla pagina n.7 della relazione.

Pertanto, si rende necessaria una diversa indagine contabile partendo dal c.d. saldo zero alla data dell'estratto conto iniziale, disponendo quindi a tale scopo la prosecuzione del processo con separata ordinanza.

3. Gli appellanti hanno poi criticato la sentenza impugnata in ordine alla loro condanna al pagamento delle spese del giudizio, compresa la consulenza tecnica d'ufficio, nella misura di $\frac{3}{4}$.

Secondo gli appellanti, dal parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo sarebbe dovuto derivare l'integrale compensazione delle spese.

Si deve però rilevare che, come appunto i medesimi appellanti hanno dedotto, l'accoglimento dell'opposizione è stato limitato ad un solo aspetto della stessa, essendo state rigettate tutte le altre e molteplici questioni dai predetti dedotte.

Pertanto il Tribunale ha correttamente applicato la disposizione dell'art. 92 c.p.c., cosicché il motivo di appello si deve ritenere infondato.

Alla luce delle considerazioni esposte, occorre dichiarare l'inammissibilità delle questioni dedotte dall'appellante principale e da quello incidentale già decise nella precedente sentenza non definitiva del Tribunale di Lanciano n. ~~2011~~/2011, oggetto di specifiche impugnazioni. Occorre poi disporre la prosecuzione del processo per l'espletamento dell'indagine contabile sul credito della Banca derivante dal conto corrente dedotto in giudizio considerando l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto



iniziale; riservando all'esito del giudizio la statuizione sulle spese processuali.


P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila ^{NON} definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:


- 1) Dichiarà l'inammissibilità dei motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale indicati in motivazione.
- 2) Rigetta il secondo motivo di appello sulle spese processuali del giudizio di primo grado, confermando quindi la relativa statuizione.
- 3) Dispone la prosecuzione del processo per l'espletamento dell'indagine contabile indicata in motivazione, come da separata ordinanza.
- 4) Riserva all'esito del giudizio la statuizione sulle spese processuali.

Così deciso in L'Aquila in data 7 novembre 2017


Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Carolini



Il Presidente
Dott. Elvira Buzzelli



IL CANCELLIERE C)




CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

.....
Pubblicata in data **- 6 DIC. 2017**



IL CANCELLIERE



N: 1284/12 R.G.
Cron. N. 12205/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Elvira Buzzelli - Presidente

Dott. Carla Ciofani – Consigliere

Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.

Ha pronunciato, nella causa iscritta al n. 1284/2012 R.G., la seguente

ORDINANZA

Rilevato che la predetta causa è stata decisa con sentenza non definitiva, disponendo la prosecuzione del processo per l'espletamento dell'indagine contabile al fine di accertare i rapporti di credito e debito tra

e la

S.p.A., già Banca

S.p.A., in

relazione al conto corrente bancario n. ~~884~~/7251 sulla base di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale, detraendo la componente illegittima degli interessi;

Rilevata dunque la necessità di disporre a tale scopo una nuova consulenza tecnica d'ufficio, che può essere affidata, per evidenti ragioni di economia processuale, al Consulente Tecnico d'Ufficio che ha compiuto l'indagine contabile relativa al medesimo conto corrente nel giudizio di primo grado secondo il diverso criterio indicatogli dal Tribunale di Lanciano;

P.Q.M.

Nomina quale Consulente Tecnico d'Ufficio il Dott. _____ con Studio in Lanciano, al quale sottoporre il quesito di accertare, in base alla documentazione in atti, i rapporti di credito e debito tra le parti sopra indicate in relazione al suddetto conto corrente procedendo al calcolo partendo dall'estratto conto più risalente e considerando il saldo iniziale pari a zero se negativo, detraendo la componente illegittima degli interessi.

Rinvia la causa per il giuramento del C.T.U. e la proposizione del quesito all'udienza del 16.1.2018, ore 12,30.

Così deciso in L'Aquila il 7 novembre 2017

Il Presidente
Dott. Elvira Buzzelli



**CORTE DI APPELLO
L'AQUILA**

Depositato in cancelleria
oggi, **6 DIC. 2017**



IL CANCELLIERE

